



PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
FACOLTÀ DI TEOLOGIA

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
ECCLESIA MATER

STATUTO

Approvato *ad quinquennium* dal
Dicastero per la Cultura e l'Educazione
il 7 Dicembre 2023

Prot. N. 06700/2023/E – 423/2022

TITOLO I

NATURA E FINE DELL'ISTITUTO

Art. 1

(Natura)

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) "Ecclesia Mater", è un'Istituzione accademica ecclesiastica della Diocesi di Roma, eretta in Roma presso la Pontificia Università Lateranense (PUL) e collegata accademicamente con la Facoltà di Teologia della medesima Università.

Tale Istituto è retto dall'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

Art. 2

(Finalità)

§ 1. L'Istituto, eretto prevalentemente per la formazione teologica dei laici e dei religiosi, individua nella relazione della teologia con le scienze umane, la filosofia e l'arte una circolarità ermeneutica che può favorire quella sintesi culturale idonea a essere credenti consapevoli e preparati per affrontare le sfide del tempo presente attraverso la personale testimonianza umana e cristiana. In particolare, secondo i fini, le norme e i criteri definiti dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, l'Istituto ha come obiettivo:

- la formazione umana, culturale e spirituale dei laici;
- la preparazione per l'assunzione dei ministeri ecclesiali, fino al diaconato permanente;
- la formazione professionale degli insegnanti di religione cattolica;
- la formazione di religiosi non sacerdoti e di religiose.

§ 2. Raggiunge i suoi fini con l'insegnamento e con la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà, e nella ferma adesione alla Parola di Dio costantemente insegnata dal Magistero della Chiesa, in particolare dal Romano Pontefice; con la partecipazione attiva dei Docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto; con iniziative di ricerca, convegni e pubblicazioni improntate alla sua specificità di metodo.

§ 3. Sviluppa i suoi corsi universitari offrendo un percorso accademico del primo e del secondo ciclo aperto alla ricerca, così da offrire una completa e rigorosa formazione con criteri di organicità, completezza, apertura all'evangelizzazione e scientificità dei contenuti. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà di Teologia, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce: per il primo ciclo, il grado accademico di "Baccalaureato in Scienze Religiose"; per il secondo ciclo, il grado accademico di "Licenza in Scienze Religiose".

§ 4. I criteri dell'intelligenza della fede e dell'evangelizzazione permeano il metodo di insegnamento delle singole discipline, ma si attua soprattutto tramite gli indirizzi di specializzazione:

- pedagogico-didattico, per la qualificazione dei Docenti di religione cattolica nella scuola italiana di ogni ordine e grado e la formazione dei Docenti delle scuole;

- catechetico-ministeriale per la preparazione degli animatori delle attività catechistiche nella Chiesa locale; per la preparazione degli operatori pastorali della Chiesa locale; per la qualificazione negli studi dei diaconi permanenti, dei candidati ai ministeri istituiti o di fatto riconosciuti, dei candidati capaci di ricoprire determinati uffici nelle comunità religiose, di coloro che intendono impegnarsi nella formazione dei fedeli laici nella Chiesa.
- per la qualificazione di figure professionali impegnate nel dialogo tra fede e ragione, in prospettiva interculturale e interdisciplinare.

Art. 3

(L'Istituto e la Diocesi di Roma)

§ 1. L'Istituto si pone a servizio della Diocesi del Papa. L'esemplarità che è propria della Chiesa di Roma in virtù del suo essere la Sede di Pietro conferisce all'Istituto significati e valori peculiari, a servizio di tutte le Chiese sorelle sparse nel mondo.

§ 2. Come espressione della Diocesi di Roma, l'Istituto ha un particolare legame con gli Uffici del Vicariato di Roma. Ciò favorisce la sperimentazione di percorsi di annuncio del Vangelo e l'inserimento concreto di coloro che si diplomano presso l'Istituto negli ambiti di evangelizzazione della Chiesa locale.

TITOLO II

IL GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4

(Le Autorità e gli Organi di Governo dell'Istituto)

§ 1. L'ISSR è governato da autorità comuni con la Facoltà di Teologia a cui esso è collegato e da autorità proprie del medesimo Istituto.

Le autorità comuni sono

- il Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Gran Cancelliere della PUL;
- il Rettore Magnifico della PUL;
- il Decano della Facoltà di Teologia della PUL;
- Il Consiglio di Facoltà di Teologia della PUL;

Le autorità proprie sono:

- il Preside dell'Istituto;
- il Consiglio di Istituto;
- il Consiglio per gli affari economici;

§ 2. La Facoltà di Teologia della PUL vigila sul livello accademico-scientifico dell'Istituto in conformità con la Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, le annesse *Ordinationes* e le altre norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 5

(Il Cardinale Vicario)

§ 1. L'Istituto è posto sotto l'alta direzione e la diretta responsabilità del Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, al quale spetta il ruolo di Moderatore dell'Istituto stesso.

§ 2. Sono suoi compiti particolari:

- a) vigilare sull'orientamento dottrinale, pastorale e disciplinare e promuovere la ricerca e la qualificazione del corpo docente, assicurando un congruo numero di docenti stabili;
- b) presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;
- c) informare il Dicastero per la Cultura e l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- d) nominare il Preside, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere del Rettore Magnifico e del Consiglio di Facoltà di Teologia della PUL;
- e) nominare i Docenti: quelli stabili, sentito il Rettore Magnifico e acquisito il competente giudizio di idoneità dei candidati da parte della Facoltà di Teologia; e gli incaricati, acquisito il giudizio di idoneità del Consiglio d'Istituto;
- f) concedere ed eventualmente revocare per giusta causa la *missio canonica* ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, e la *venia docendi* a quelli che insegnano altre discipline (cf. CEC, Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze religiose del 28 giugno 2008, art. 10);
- g) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- h) nominare il/i Vice Preside/i, il Segretario-Economista e gli eventuali addetti di Segreteria, dell'ISSR, se le circostanze lo suggeriscono, su proposta del Preside, che acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto;
- i) garantire la sicurezza economica dell'Istituto (cfr. Congregazione Educazione Cattolica Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose del 28 giugno 2008 n. I art. 5);
- ii) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Decano della Facoltà di Teologia e con il Preside dell'Istituto (cfr. *ibidem*).

Art. 6

(Il Rettore Magnifico)

§ 1. Il Rettore Magnifico della PUL vigila sull'Istituto.

§ 2. Sono suoi compiti particolari:

- a) coordinare le attività dell'Istituto con quelle delle Facoltà e degli Istituti dell'Università Lateranense;
- b) regolare l'uso della Biblioteca e degli altri servizi per le attività dell'Istituto;
- c) esprimere al Cardinale Vicario il proprio parere sulla nomina del Preside e dei Docenti stabili.

Art. 7

(Il Decano della Facoltà di Teologia)

§ 1. Il Decano della Facoltà di Teologia della PUL vigila sul livello accademico-scientifico dell'Istituto, in conformità alle disposizioni emanate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Egli riferisce al Consiglio di Facoltà su quanto attiene all'Istituto e ne richiede tempestivamente il parere di merito.

§ 2. Sono suoi compiti particolari:

- a) trasmettere al Cardinale Vicario il parere del Consiglio di Facoltà relativo alla nomina del Preside;
- b) esprimere al Cardinale Vicario il giudizio di idoneità della Facoltà in relazione alla nomina dei Docenti stabili;
- c) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR di cui all'art. 8 §2, f preparata dal Preside, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- d) comunicare al Preside l'approvazione del piano degli studi da parte del Consiglio di Facoltà;
- e) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici rilasciati dalla Facoltà nell'Istituto.

Art. 8

(Il Preside)

§ 1. Il Preside è nominato dal Cardinale Vicario, scelto da una terna di docenti stabili espressa dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere del Rettore Magnifico e del Consiglio della Facoltà di Teologia della PUL. Dura in carica cinque anni e può ricevere non più di due mandati consecutivi.

§ 2. Il Preside ha i seguenti compiti:

- a) dirigere l'Istituto, in stretta collaborazione con la Facoltà di Teologia della PUL, nonché promuoverne e coordinarne tutta l'attività. Per le attività che si svolgono nell'Urbe, il Preside opera d'intesa con la Segreteria generale del Vicariato di Roma;
- b) curare i rapporti con le Autorità accademiche;
- c) rappresentare l'Istituto;
- d) convocare e presiedere il Consiglio d'Istituto e l'Assemblea dei Docenti in seduta ordinaria e straordinaria, quando se ne verificano i presupposti previsti dallo Statuto; presenziare all'Assemblea degli Studenti;
- e) consegnare relazione annuale scritta al Cardinale Vicario, al Rettore Magnifico e al Decano della Facoltà di Teologia della PUL circa le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;
- f) preparare, ogni cinque anni, un'esauriente relazione da inviare al Decano della Facoltà di Teologia della PUL;
- g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà di Teologia;
- h) partecipare personalmente, o per mezzo di un delegato, agli esami di discussione delle tesi, e apporre la propria firma sui diplomi e gli altri atti ufficiali dell'Istituto di sua competenza.

§ 3. Il Preside può proporre al Cardinal Vicario la nomina di uno o due Vice-Presidi tra i Docenti dell'Istituto, *ad annum*. Il Vice-Preside sostituisce il Preside quando questi è legittimamente assente

dall'Istituto, o impedito; collabora direttamente con lui nella gestione dell'Istituto con particolare riferimento all'attività ordinaria.

Art. 9

(Il Consiglio della Facoltà di Teologia)

Il Consiglio di Facoltà, per quanto concerne la vita dell'Istituto, ha i seguenti compiti:

- a) esaminare e approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il parere consultivo sulla nomina del Preside;
- c) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti dell'Istituto in occasione della loro cooptazione e della loro promozione;
- d) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse, al fine di stimolare la qualità degli studi;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto, di cui all'art. 8 §2, f predisposta dal Preside.
- f) esaminare e approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR.

Art. 10

(Il Consiglio d'Istituto)

§ 1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.

§ 2. Il Consiglio d'Istituto è composto dal Preside, dal Decano della Facoltà di Teologia della PUL o un suo delegato, dagli eventuali Vice-Presidi, da tutti i Docenti stabili dell'Istituto, da due rappresentanti dei Docenti non stabili eletti dall'Assemblea dei Docenti, dal Delegato del Moderatore nella persona del Vicegerente o del Segretario Generale del Vicariato, da due rappresentanti degli studenti ordinari eletti dall'Assemblea degli Studenti. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario-Economo, o un membro della Segreteria con compiti di attuario.

È invitato alle riunioni del Consiglio di Istituto il Rettore Magnifico

§ 3. Il Consiglio d'Istituto ha i seguenti compiti:

- a) esprimere la terna di docenti stabili per la nomina del Preside;
- b) rendere operative le norme generali degli statuti e gli orientamenti del Cardinale Vicario, attraverso opportuni provvedimenti; in particolare, predisporre il piano di studi, il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISSR che deve essere approvato dal Consiglio della Facoltà di Teologia della PUL; determinarne le discipline, approvare i programmi dei corsi e dei seminari proposti dai Docenti e il calendario accademico predisposto dal Segretario;
- c) risolvere le questioni ad esso devolute dal Preside e dalle Autorità Accademiche;
- d) dare il parere al Cardinale Vicario per la nomina dei Docenti incaricati;
- e) vigilare sull'attività didattica di tutti i Docenti;
- f) approvare le linee generali della relazione annuale di cui all'art. 8, e) e quelle della relazione quinquennale di cui all'art. 8, f);
- g) costituire commissioni per questioni speciali.

§ 4. Il Consiglio si aduna tre volte l'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da un'Autorità Accademica o da almeno un terzo dei membri del Consiglio.

§ 5. Il Consiglio d'Istituto decide con la maggioranza assoluta dei presenti e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi.

§ 6. I rappresentanti dei Docenti nell'ambito del Consiglio vengono designati *ad annum* e non possono avere più di due mandati consecutivi.

§ 7. I rappresentanti degli studenti vengono eletti all'inizio dell'anno accademico, secondo le modalità stabilite negli Statuti Generali della PUL. Quando vengono trattate questioni relative ai Docenti, non possono partecipare al Consiglio d'Istituto.

Art. 11

(Il Consiglio per gli affari economici)

§ 1. L'amministrazione dell'Istituto è autonoma e non dipende dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense alla quale è collegato.

§2. Il Consiglio per gli affari economici ha il compito di predisporre, discutere e sottoporre all'approvazione del Cardinale Vicario i bilanci annuali.

§ 3. Il Consiglio per gli affari economici è composto dal Direttore dell'Ufficio amministrativo del Vicariato che lo presiede, dal Preside, dal Segretario - Economo, da due Docenti dell'Istituto eletto dall'Assemblea dei Docenti. Esso si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria; in via straordinaria si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri.

TITOLO III

I DOCENTI

Art. 12

(Tipologie di Docenti)

§ 1. I Docenti dell'Istituto sono: stabili e non stabili (emeriti, invitati, incaricati, assistenti). Essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dalle annesso *Ordinationes*, tenuto conto delle finalità specifiche dell'Istituto. Circa la cooptazione e la promozione dei docenti si applicano le condizioni stabilite dalla Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014.

I docenti cessano dall'ufficio al termine dell'anno accademico in cui hanno compiuto il settantesimo anno. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

§ 2. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione e al Deposito della Fede, nella fedeltà al Magistero della Chiesa e nel rispetto della verità scientifica. I motivi per cui può essere revocata la missione canonica o la licenza ai Docenti stabili sono la riconosciuta e comprovata inadeguatezza didattica e motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare.

§ 3. Docenti stabili, cioè stabilmente dediti all'attività accademica, sono nominati dal Cardinale Vicario, sentito il Rettore Magnifico e il Decano della Facoltà di Teologia della PUL e acquisito il competente giudizio di idoneità dei candidati da parte della Facoltà di Teologia. I Docenti stabili si

dividono in straordinari e ordinari.

§ 4 Procedura per la nomina di docente stabile straordinario.

Per la procedura di nomina dei docenti stabili si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* (25) e dalle annesse *Ordinationes* (18-25), dall'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, tenuto conto delle finalità specifiche dell'Istituto.

§ 5 I requisiti per essere nominato Docente stabile straordinario sono: distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; dottorato con relativa pubblicazione nell'ambito della propria disciplina, ulteriori pubblicazioni ossia almeno un volume o tre saggi consistenti in riviste scientifiche e/o miscellanee soggette a referaggio; essere dedito all'insegnamento universitario mediante un tirocinio di almeno tre anni consecutivi nell'Istituto di Scienze Religiose di appartenenza o in altre Istituzioni accademiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario. Spetta alla Facoltà di Teologia della PUL la verifica delle condizioni per la concessione del nulla osta alla nomina, su richiesta delle Autorità dell'Istituto.

§ 6 Passaggio a docente ordinario

Per passare da docente stabile straordinario a ordinario, lo straordinario dovrà aver insegnato per tre anni consecutivi nell'ISSR e aver prodotto ricerca e pubblicazioni scientifiche. Nella procedura per il passaggio da straordinario a ordinario si applicano i criteri di verifica previsti dall'art. 3§e della Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014.

§ 7 I Docenti stabili sono professori che assicurano maggiore disponibilità per la docenza e il ricevimento degli studenti e sono tenuti: a far parte delle commissioni per gli esami di grado (esame di sintesi e tesi magistrale); alla partecipazione agli organi collegiali; a coordinare attività di ricerca interdisciplinari strutturate o convegni; alla pubblicazione di volumi o saggi consistenti e significativi.

Non possono essere Docenti stabili dell'Istituto coloro che già lo sono in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili, né quanti svolgono ministeri o attività che rendano impossibile l'essere stabilmente dediti sia alla didattica che alla ricerca. Vanno valutati dalla Facoltà teologica, cui spetta la responsabilità accademica dell'Istituto, quegli incarichi pastorali, civili o accademici che rendono impossibile l'assolvimento delle attività accademiche descritte.

§ 8 Ai Docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessino dall'insegnamento, è conferito il titolo di emeriti; gli altri Docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti per deliberazione del Consiglio d'Istituto.

§ 9. Nel caso di cooptazione, essa potrà riguardare un Docente che riveste già tale ruolo in altra istituzione accademica e che chiede il trasferimento all'Istituto; oppure un *valde peritus* che risponda ai requisiti richiesti dall'art. 12 §5 dello statuto dell'Ecclesia Mater. Tale procedura, analogamente per quanto accade per la nomina dei Docenti incaricati, richiede il parere positivo del Consiglio d'Istituto (nella sola componente docente) e del Consiglio della Facoltà di Teologia della PUL (nella sola componente docente).

§ 10. La revoca della *missio canonica* o della *venia docendi* per giusta causa può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Preside e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dalle *Ordinationes* della Costituzione *Veritatis Gaudium*. Il Moderatore provvede alla revoca con decreto scritto.

§ 11. I Docenti incaricati e invitati sono nominati annualmente dal Cardinale Vicario, su proposta del Preside che acquisisce il giudizio d' idoneità del Consiglio d' Istituto nella sola componente docente e il nulla osta del Consiglio di Facoltà, nella sola componente docente.

§ 12. L'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

Art. 13

(Nomina di assistenti e tutor)

Il Preside può nominare annualmente gli assistenti dei Docenti, su proposta dei Docenti stessi. Inoltre può designare, tra gli assistenti, i tutor degli studenti, tenendo conto delle necessità dell' Istituto. Le nomine degli assistenti e dei tutor hanno validità annuale.

Art. 14

(L'Assemblea dei Docenti)

§ 1. L'Assemblea è composta da tutti i Docenti dell' Istituto, stabili e non stabili. Possono essere invitati anche i Responsabili di Uffici, Centri e Servizi Pastorali del Vicariato di Roma, senza diritto di voto. Può essere invitato il Segretario – Economo dell' Istituto, o un membro della Segreteria con compiti di attuario.

§ 2. L'Assemblea viene convocata dal Preside, almeno una volta l'anno, per trattare le questioni di impostazione e di organizzazione generali dell'attività didattica e culturale dell' Istituto. Può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, o venga richiesto da 1/4 dei Docenti.

§ 3. L'Assemblea elegge i docenti membri del Consiglio per gli Affari economici e, con voto attivo e passivo dei soli docenti non stabili, i docenti membri del Consiglio d' Istituto.

TITOLO IV

GLI UFFICIALI

Art. 15

(Il Segretario-Economo)

§ 1. Nel governo e nella gestione economica le Autorità accademiche sono coadiuvate dal Segretario-Economo e da eventuali addetti di Segreteria, nominati per cinque anni dal Cardinale Vicario, sentito il Preside.

§ 2. È compito del Segretario-Economo:

- a) svolgere le mansioni burocratiche e amministrative dell'Istituto secondo le indicazioni del Preside;
- b) curare la gestione economica dell'Istituto;
- c) firmare gli atti ufficiali dell'Istituto di sua competenza.

TITOLO V

GLI STUDENTI

Art. 16

(Studenti ordinari)

Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. Pertanto per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato è necessario:

- aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. A discrezione del Preside, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami; per gli studenti stranieri il certificato di conoscenza della lingua italiana (L2).
- per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza, è necessario essere in possesso del Baccalaureato.

Art. 17

(Studenti straordinari)

Sono studenti straordinari coloro che pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo prescritto per l'iscrizione. Pertanto:

- per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione;
- il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 18

(Studenti uditori o ospiti)

§ 1. Si definiscono studenti ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto

§ 2. Si definiscono studenti uditori coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

Art. 19

(Partecipazione degli studenti)

§ 1. Gli studenti prendono parte attiva alla vita dell'Istituto:

- mediante proprie riunioni, petizioni scritte e motivate, nonché proposte di iniziative rivolte al Preside e, per suo tramite, al Consiglio d'Istituto;
- con i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, eletti dall'Assemblea degli studenti.

§ 2. Per poter essere ammesso agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

§ 3. Gli studenti partecipano alle spese dell'Istituto mediante il pagamento delle tasse per l'immatricolazione, l'iscrizione, i diplomi, le certificazioni rilasciate dalla Segreteria e gli esami fuori sessione, nelle modalità indicate dal Consiglio per gli Affari Economici e rese pubbliche nell'Ordine degli studi.

Si prevede, per una disabilità superiore al 66%, una riduzione delle tasse accademiche.

§ 4. In modo proporzionato alla gravità del comportamento, il Preside, può infliggere agli studenti le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale; richiamo scritto; sospensione dalla frequenza dei corsi (da 1 a 30 giorni); sospensione dagli esami (da un appello a due sessioni); esclusione dall'Istituto. Tranne che per il richiamo verbale, prima di infliggere la sanzione si deve contestare per iscritto il comportamento ritenuto sanzionabile, e dare modo allo studente di giustificarsi nella stessa forma. Per il reato di plagio si prevede una sanzione proporzionata fino all'espulsione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI E ATTIVITÀ DIDATTICA

a) Principi generali

Art. 20

(Ordinamento generale del corso di studi)

§ 1. Il curriculum degli studi viene strutturato secondo la vigente normativa e tenendo conto delle indicazioni del Dicastero per la Cultura e l'Educazione riguardo al numero dei crediti da attribuire ai singoli anni di corso e al percorso nel suo insieme, sicché il totale dei crediti formativi del Triennio sarà di 180 crediti/ECTS, e nel Biennio di 120 crediti/ECTS, per un totale di 300 crediti/ECTS.

§ 2. Le discipline si distinguono in fondamentali, caratterizzanti e opzionali. Appartengono al gruppo delle discipline fondamentali i corsi obbligatori cui nel piano di studi è attribuito un numero di crediti pari o superiore a 6 crediti/ECTS. Appartengono alle discipline caratterizzanti quei corsi obbligatori cui nel piano di studi è attribuito un numero di crediti pari o superiore a 3 crediti/ECTS.

Appartengono al gruppo delle discipline opzionali i corsi così denominati nel piano di studi e gli insegnamenti che si svolgono in forma seminariale, qualsiasi numero di crediti sia loro attribuito.

§ 3. Spetta al Preside il riconoscimento dei corsi e la convalida dei voti d'esame eventualmente maturati in altre istituzioni accademiche o attraverso altri percorsi di formazione e la determinazione del conseguente piano di studi. Tutte le convalide andranno sottoposte alla Facoltà di Teologia per l'approvazione.

Art. 21

(Formazione integrale)

§ 1. La formazione scientifica degli studenti viene attuata anche mediante la loro collaborazione attiva, opportunamente stimolata e ordinata sia partecipando ad apposite esercitazioni, seminari e gruppi di studio, sia attraverso speciali ricerche e dissertazioni, sia attraverso dibattiti culturali e metodologici.

§ 2. L'insegnamento delle discipline filosofiche e delle scienze umane è considerato basilare e verrà proposto secondo le finalità dell'Istituto e dei singoli percorsi.

Art. 22

(Ordinamento delle discipline teologiche)

§ 1. L'insegnamento delle discipline teologiche viene impartito in modo organico, così da poter fornire una visione globale, sistematica e unitaria dei grandi temi della evangelizzazione e della salvezza, sotto il profilo biblico, patristico-storico, liturgico, dogmatico, morale e giuridico, in conformità alla dottrina della Chiesa.

§ 2. A questo scopo si deve curare l'attuazione, per quanto possibile, della convergenza e dell'armonizzazione delle diverse discipline, anche mediante incontri fra Docenti di materie affini e tra Docenti e studenti.

b) Iscrizioni e frequenza

Art. 23

§ 1. Per l'iscrizione ai corsi si richiede la domanda scritta al Preside, corredata dai documenti necessari. La decisione sull'ammissione spetta al Preside.

§ 2. Le iscrizioni vanno fatte nei tempi indicati dal calendario accademico; eventuali dilazioni sono ammesse solo per giusta causa.

Art. 24

Ogni studente ordinario e ogni studente ospite è tenuto a frequentare le lezioni e sostenere gli esami dei corsi delle discipline fondamentali, di indirizzo e opzionali, e a frequentare i seminari di studio ed eventuali esercitazioni previsti dal piano di studi.

Ogni studente uditor è tenuto a frequentare le lezioni dei corsi e dei seminari di studio scelti all'atto della iscrizione,

c) Esami

Art. 25

§ 1. Il profitto degli studenti è verificato mediante esami da superarsi prima dell'ammissione all'esame per il conseguimento dei gradi accademici rilasciati dalla Facoltà di Teologia della PUL - Baccalaureato in Scienze Religiose o Licenza in Scienze Religiose, od eventuali altri attestati.

§ 2. Nell'anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami: sessione estiva, sessione autunnale, sessione invernale. Ogni sessione può avere più appelli. Il Preside può autorizzare sessioni straordinarie per comprovati motivi di salute o lavorativi.

§ 3. Per essere ammesso all'esame, lo studente deve:

- essere in regola con la frequenza (non sono omologabili corsi con frequenza inferiore ai 2/3 delle lezioni);
- aver adempiuto agli obblighi amministrativi;
- fare domanda, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, indicando l'appello prescelto.

§ 4. Gli esami sono da sostenersi secondo il metodo prescritto per ciascuna disciplina. La valutazione dei singoli esami è espressa in trentesimi.

d) Titoli rilasciati

Art. 26

(Baccalaureato)

La Facoltà di Teologia della PUL conferisce nell'Istituto il grado accademico del Baccalaureato in Scienze Religiose. Per conseguire il Baccalaureato, è necessario aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte; poter attestare la conoscenza di una lingua straniera; aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto (all'interno di uno dei seminari del III anno), che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto e di ricerca scientifica, sostenere e superare l'esame sintetico finale davanti a una Commissione di tre docenti su un tesario (con le modalità previste dal regolamento).

Art. 27

(Licenza)

§ 1. La Facoltà di Teologia della PUL conferisce nell'Istituto il grado accademico della Licenza in Scienze Religiose con indirizzo Pedagogico-didattico e con indirizzo Catechetico-Ministeriale.

§ 2. Il grado di Licenza in Scienze Religiose è conferito all'alunno che, avendo superato tutti gli esami e svolti i lavori prescritti per il biennio di specializzazione, abbia composto e sottomesso a pubblica discussione un elaborato scritto che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto. Per l'ammissione alla difesa della tesi, è necessario attestare la conoscenza di due lingue straniere. La discussione dell'elaborato scritto (tesi) va sostenuta davanti a una Commissione di almeno tre docenti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 28

Disciplina dei titoli di vecchio ordinamento (ex Norma transitoria)

§ 1. Gli studenti in possesso del Diploma triennale di Scienze Religiose e di Magistero in Scienze Religiose possono iscriversi al curriculum per il Baccalaureato in Scienze Religiose e per la Licenza con piano di studi particolare. È competenza del Preside determinare il numero dei crediti necessari a completare l'iter, e il piano di studi per conseguire il titolo. Il piano di studi andrà poi sottoposto all'approvazione della Facoltà.

§ 2. Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose, lo studente in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Decano della Facoltà di Teologia dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum da parte del Consiglio della medesima Facoltà. Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami

Art. 29

(La Biblioteca)

Per il lavoro scientifico, l'Istituto usufruisce della Biblioteca della PUL. Un Docente, delegato dal Preside per la Biblioteca, curerà i rapporti dell'Istituto con la Biblioteca della PUL e, attraverso adeguate convenzioni, con le altre biblioteche delle Università Pontificie romane.

Art. 30

(Normativa regolamentare)

§ 1. Il Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto, formulato dal Consiglio di Istituto, è sottoposto all'approvazione del Cardinale Gran Cancelliere, che si avvale del parere del Consiglio di Facoltà di Teologia della PUL.

§ 2. Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte tramite la Facoltà di Teologia al Gran Cancelliere per l'invio al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la debita approvazione.

§ 3. Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento dell'Istituto e, in ultima istanza, le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

§ 4. L'entrata in vigore del presente Statuto decreta anche l'abrogazione del precedente Statuto dell'ISSR "Ecclesia Mater".

§ 5. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha potere di deliberare lo scioglimento dell'ISSR.